

**I DOSSIER DI**

**RESPONSABILITÀ  
e RISARCIMENTO**

**1**

# **Danno non patrimoniale: le prime decisioni di merito**

Il dopo sezioni Unite

**La posizione dei giudici dei tribunali  
sulle questioni legate al calcolo del risarcimento**

**di Filippo Martini**

*Avvocato in Milano*

# Tribunali in campo per l'applicazione dei concetti espressi dalla Cassazione

di Filippo Martini

Avvocato in Milano

**U**na questione tra le più accese e dibattute - forse quella sulla quale per prima si è puntata l'attenzione degli addetti ai lavori - è quella che concerne la sintesi applicativa dei concetti che sono stati ampiamente illustrati nelle sentenze dell'11 novembre scorso depositate dalle sezioni Unite della Cassazione, con particolare riferimento al risarcimento, nell'unico contesto del danno biologico, della sofferenza legata alla lesione del bene salute, attesa la negata autonomia risarcitoria del danno morale soggettivo.

**Il dopo sezioni Unite** - La lettura della sezione motiva delle sentenze che concerne proprio l'aspetto interpretativo del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, lascia non pochi punti oscuri con riguardo alla incidenza della sofferenza sulla valutazione complessiva del danno alla persona. Le indicazioni delle sezioni Unite hanno di fatto stravolto il tradizionale sistema di elaborazione empirica del risarcimento del danno alla persona da lesione della integrità psicofisica sotto vari aspetti:

**a)** il danno morale non ha più una veste risarcitoria autonoma;

**b)** lo stesso costituisce - in caso di contestuale lesione del bene salute - una componente del danno biologico la cui consi-

stenza contribuisce a determinare il ristoro del danno nella sua interezza;

**c)** il danno morale, in questo caso, ha solo la funzione empirica di contribuire alla valutazione complessiva del *quantum* nell'ottica della personalizzazione del danno e della sua compensazione integrale;

**d)** è errata la prassi giurisprudenziale di liquidare il danno morale in veste autonoma rispetto al biologico e calcolando il primo in una percentuale del secondo, come avviene con tutti i sistemi "tabellari" oggi in uso nei tribunali dello Stato.

Così stando le cose, il dibattito si è ora spostato su una domanda che - detta in termini diretti - è la seguente: la negata natura autonoma del danno morale e la sua collocazione nel contesto empirico e ontologico del danno biologico, determina anche la non risarcibilità della relativa componente monetaria in precedenza riconosciuta nella prassi giurisprudenziale?

In sostanza: atteso il fatto che le tabelle in uso presso i tribunali hanno da sempre adottato il sistema della sommatoria tra la componente per così dire statica del danno biologico e la sofferenza morale (dando a tali figure di danno una diversa natura e funzione compensativa che si traduce in distinti importi monetari), dovrà essere negata o meno la componente patri-

moniale legata alla sofferenza morale poiché ritenuta una mera duplicazione risarcitoria?

Va da sé che il problema non solo abbia una portata potenzialmente destabilizzante del sistema di risarcimento del danno a oggi consolidatosi nel diritto vivente, ma che lo stesso abbia presentato l'immediata necessità di essere valutato e affrontato in tutte le controversie di merito rimesse in decisione nell'immediato dopo principio.

Quella che viene qui proposta, dunque, vuole essere una semplice primissima raccolta di esemplari decisioni di giudici di merito che, in vari tribunali della penisola, si sono trovati ad affrontare la questione.

**L'approfondimento** - Abbiamo selezionato quattro recenti decisioni emesse dai tribunali di Pavia, Milano, Potenza e Catania per mettere a confronto le strade percorse dai giudici nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale alla luce dell'atto di indirizzo della Cassazione. Le sentenze (Milano e Pavia sono inserite in questo Primo piano, Catania e Potenza nella versione integrale sono scaricabili dal sito) affrontano tutte la questione della liquidazione del danno ma arrivano a soluzioni diverse.

Per i giudici, intanto, si apre il fronte della revisione delle somme indicate nelle tabelle e si sta valutando secondo quali criteri rivalutare gli importi fino a oggi corrisposti. Sempre per rispondere alla domanda di cui abbiamo parlato in precedenza. ■

## SOMMARIO

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| La sentenza di Pavia .....  | pag. 3  |
| La sentenza di Milano ..... | pag. 7  |
| Le novità .....             | pag. 10 |

# Non liquidabile in forma autonoma la lesione morale non provata nel dettaglio

Tribunale di Pavia - Sezione I civile - sentenza 17 dicembre 2008 n. 1105  
(Giudice Balba)

## LA MASSIMA

**Responsabilità civile - Risarcimento del danno da fatto illecito - Danno da circolazione stradale - Danno non patrimoniale - Danno biologico di non lieve entità - Liquidazione del danno - Tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico - Applicabilità - Danno morale - Assenza di prova di specifiche sofferenze - Non autonoma risarcibilità.**

La quantificazione del danno alla persona da sinistro stradale, con lesioni di non lieve entità (15%), può essere effettuata sulla base delle tabelle milanesi in assenza di elementi diversi allegati e provati o, comunque, risultanti agli atti, che permettano di integrare diversamente la valutazione di equità tipica del danno non patrimoniale.

Nulla a titolo di danno morale deve essere risarcito in mancanza di deduzioni e di prove specifiche di sofferenze particolari subite, tanto che le stesse, in osequio al richiamato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, debbono ritenersi adeguatamente risarcite dalla liquidazione del danno biologico.

### Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 31/7/2006 (A), premesso:

- Che in data 30/7/2004 alle ore 9,15 percorreva via (X) in Pavia, direzione zona (XB), a bordo del ciclomotore (K) quando dal lato destro di via (X) la (KA) di proprietà di (B) e condotto da (C), parcheggiata in divieto di sosta, ripartiva senza concedere la dovuta precedenza occupando la corsia di marcia occupata dal medesimo che, per evitare l'impatto sterzava bruscamente e rovinava a terra;

- Che interveniva la Polizia Municipale che individuava un testimone al fatto;

- Di essere stato trasportato all'Ospedale di Pavia ove rimaneva ricoverato fino al 5/8/2004;

- Di aver subito danno biologico del 20/22% oltre a consistente inabilità temporanea;

- Di aver sostenuto spese mediche per E 1.222,66 e di aver subito lesione capacità lavorativa specifica;

- Di aver subito danneggiamento di orologio Tudor con spesa per riparazione di E 1.050,00, occhiali da vista con lenti per E 440,00, accendino S.T. Dupont serie limitata Africa del valore di E 1.250,00 pantaloni ed altro vestiario per E 164,00;

- Di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice solo la somma di E 17.525,00

adiva il Tribunale di Pavia onde ottenere risarcimento dei danni materiali e non subiti.

Si costituivano la compagnia assicuratrice convenuta e (C) che contestavano la responsabilità del

sinistro da ascrivere all'attore (rectius ricorrente) per l'eccessiva velocità cui procedeva; contestava peraltro anche il quantum del risarcimento richiesto.

In corso di causa veniva emanata ordinanza provvisoria del seguente tenore: «... ritenuto che dagli atti prodotti dal ricorrente (ed in particolare dal rapporto di incidente stradale doc. 1 parte ricorrente, dallo schizzo speditivo ad esso allegato) emergono, ad un primo e sommario esame, gravi elementi di responsabilità nel sinistro del conducente dell'autovettura (KA), che «ripartiva per immettersi nuovamente in circolazione proveniente da parcheggio in contromano;

ritenuto, peraltro, sussistere elementi gravi di responsabilità concorrenze parziale del conducente del veicolo (K) potendosi allo stato presumersi una non moderata velocità del veicolo stesso;

ritenuto che, allo stato degli atti sussistano precisi elementi per affermare una concorrente responsabilità al 70% del conducente dell'autovettura (KA) residuando, conseguentemente, un 30% di responsabilità del conducente del motociccolo (K);

ritenuto conseguentemente che possa essere pronunciata la condanna dei convenuti al pagamento di provvisoria, in favore del ricorrente, nella misura del 30% del 70% della presumibile entità del risarcimento possa essere determinata - allo stato

- sulla base della relazione del CTU medico-legale ove vengono espone le seguenti valutazioni;

- I.T.A.: mesi quattro;

- I.T.P. 75%: mesi due;

- I.T.P. 50%: mesi due;  
 - I.T.P. 25%: mesi due;  
 - danno biologico permanente; 15/16%;  
 ritenuto che, ai fini della determinazione dell'importo corrispondente al presumibile riconoscimento di un danno biologico - come sopra indicato - si deve fare riferimento al criterio basato sul calcolo per punto di invalidità secondo le c.d. tabelle milanesi: applicato tale criterio si ottiene, nel caso, il seguente importo: E 28.748,00 in considerazione di un danno pari al 15% per età di anni 38 al momento del fatto;  
 ritenuto di dover determinare l'importo corrispondente al presumibile riconoscimento dell'invalidità temporanea nella misura di E 67,36 al giorno per invalidità temporanea al 100% ne discendono gli importi di E 80.083,20, E 5.850,00 per ITP al 75, E 3.031,20 per ITP al 50% ed E 1.010,40 per ITP al 25% e così complessivamente E 46.722,20;  
 ritenuto che la presumibile entità del risarcimento relativa al danno biologico possa essere pertanto indicata nella misura di E 32.705,96 (pari al 70% del complessivo);  
 osservato che tali importi debbono ritenersi liquidati con rivalutazione monetaria 1° gennaio 2007;  
 ritenuto che sulla somma così rivalutata decorrano esclusivamente gli interessi legali dalla pronuncia del provvedimento;  
 ritenuto che allo stato sussistano i presupposti per la determinazione della sola ulteriore voce di danno relativa alle spese sanitarie come da CTU suddetta per E 1.155,37;  
 ritenuto conclusivamente che, ex art. 5 cit. debba essere posto a carico dei convenuti in solido il 30% del presumibile danno come sopra quantificato e, quindi, la somma di E 9.811,79;

### P.T.M.

visto l'art. 5 L. 102/06

Assegna

a favore del ricorrente (A) ed a carico dei convenuti in solido, a titolo di provvisionale, la somma di E 9.811,79, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pronuncia del presente provvedimento all'effettivo soddisfo...».

Esperita rituale istruttoria tecnica medico-legale all'udienza del 12/12/2008 ed all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa che viene decisa con contestuale lettura della presente motivazione e del dispositivo.

La domanda va accolta nei limiti che seguono.

Sulla responsabilità dell'incidente.

Il testimone oculare dei fatti, sig. (D) di cui il ricorrente è ex cliente, ha affermato di essersi trovato lì per caso e di aver visto la frenata del ricorrente per evitare l'urto con la macchina che si immetteva

nella strada via (X).

Sul punto appaiono degne di conferma le annotazioni della polizia municipale intervenuta sul luogo dell'incidente.

Dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge come l'autovettura, in sosta contromano in via (X), si stava inserendo nella marcia quando giungeva il ciclomotore dell'attore che per evitare l'impatto cadeva a terra. Non vi fu scontro.

La dinamica lascia intendere una velocità non particolarmente moderata del ciclomotore il cui conducente, spaventandosi per l'ingresso dell'autoveicolo nella propria corsia di marcia reagiva bruscamente e cadeva a terra.

Irrilevante sul punto, quindi, per l'accertata concorsuale responsabilità della parte se nel caso di specie debba trovare ingresso l'applicazione dell'art. 2054 comma 1 o comma 2 c.c.

Confermando la valutazione espressa in sede di provvisionale la responsabilità per i fatti di causa deve essere così suddivisa: al 70% del conducente dell'autovettura (KA) residuando, conseguentemente, un 30% di responsabilità del ricorrente.

Veniamo ora alla quantificazione del danno.

Quanto al danno non patrimoniale si osserva quanto segue.

Come è noto sul tema si sono recentissimamente pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte (n. 26972/2008 dell'11/11/2008) da cui si possono ricavare i seguenti principi:

- Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge;
- All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 c.p.;
- La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte;
- L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata rilevata dalla Suprema Corte con le c.d. sentenze gemelle n. 8827 e 8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica;

In particolare l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola

l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.;

L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale così che l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela;

- Il risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, è una fattispecie tipica;

- Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;

- Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006);

- Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003) nonché la tutela conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008);

- Il sistema della responsabilità aquiliana è sistema assolutamente bipolare distinguendosi il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) ed il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.);

- La limitazione alla tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata non individuando la stessa una autonoma sottocategoria di danno, descrivendo solamente, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento;

- Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dal-

la norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri);

- Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;

- È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;

- In particolare, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, ed in cui venga dedotta sofferenza morale, una volta definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente;

- Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo;

- Esclusa la praticabilità di tale operazione, deve il giudice, qualora si avvalga delle suddette tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza;

- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato;

- Mentre il danno biologico richiede l'accertamento medico-legale per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ri-

corso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v. tra le tante sent. n. 9834/2002);

- Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

Ciò premesso, e tornando al caso di specie, si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha domandato ristoro del danno biologico.

La CTU agli atti, esente da errori e fondata su accurati esami clinici, non specificatamente contestata e che in questa sede deve intendersi per integralmente ritrascritta, può fondare l'accertamento medico-legale richiesto per tale posta di danno.

La CTU ha così concluso:

ITP 100% mesi quattro

ITP 75% mesi due

ITP 50% mesi due

ITP 25% mesi due.

Danno biologico permanente 16%.

Nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica.

Spese mediche documentate per E 1.155,37 da ritenersi congrue.

Da ciò la quantificazione del danno che può essere effettuata sulla base delle tabelle milanesi in assenza di elementi diversi allegati e provati o, comunque, risultanti agli atti che permettano di integrare diversamente la valutazione di equità tipica del danno non patrimoniale;

anni 38 al momento del sinistro;

ITP complessivamente (E 67,36 giornaliera per ITP 100%) E 14.145,60

Danno biologico permanente 16% E 31.803,00

Spese mediche E 1.155,37.

Nulla in punto di danno morale in mancanza di deduzioni e di prove specifiche di sofferenze particolari subite tanto che le stesse, in ossequio al sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono ritenersi adeguatamente risarcite dalla liquidazione del danno biologico.

Nulla per la specifica lavorativa non riconosciuta;

Nulla per danno esistenziale per assenza di prova alcuna del venir meno del fare reddituale del soggetto leso.

Quanto alla pretesa lesione del diritto al lavoro il medesimo non è in alcun modo inciso se non nell'aspetto patrimoniale di cui appresso.

Quanto al danno da vita di relazione, in man-

canza di prova puntuale, il medesimo è adeguatamente risarcito dal danno biologico.

Sul danno patrimoniale si osserva quanto segue.

Sui danni materiali non vi è prova del danno all'orologio ed all'accendino non potendosi stabilire che il ricorrente li avesse al momento dell'incidente.

Non vi è prova del danno ai vestiti.

Non contestato in causa che il fatto per cui è causa ha comportato l'impossibilità per il ricorrente di svolgere orario con turni dovendosi lo stesso accontentare di attività impiegatizia.

Per quanto concerne i turni, incentivi e straordinari il ricorrente ha documentato nel triennio anteriore ai fatti di causa un compenso di circa E 3.000,00 all'anno.

Per la sola voce turni che effettivamente non verranno svolti in futuro può rideterminarsi una perdita annuale di E 1.500,00.

Si ritiene equo, non essendoci prova dell'effettività dello svolgimento del turno fino alla pensione ma almeno fino al compimento dei 50 anni, liquidare in via equitativa per tale titolo E 18.000,00.

Complessivamente E 65.103,97 da ridurre ad E 44.972,78 in ragione della responsabilità in concreto individuata in capo alla convenuta assicurata.

Da tale somma vanno detratte quelle già percepite prima della presente causa ed in corso di causa per complessivi E 27.336,80.

Oltre interessi e rivalutazione dall'1/1/2008 ad oggi ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Parte convenuta (E) assicurazioni Spa deve, quindi, essere condannata a pagare all'attore la somma di E 17.635,98.

Spese al soccombente come per legge.

#### **P.Q.M.**

*Il Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza e domanda respinta, così provvede:*

*accertata la concorrente responsabilità delle parti nell'incidente di causa condanna (E) Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente (A) il danno subito per E 44.972,78, oltre interessi e rivalutazione dall'1/1/2008 ad oggi ed interessi legali dalla presente sentenza al saldo.*

*Accerta come già versata la somma di E 27.336,80;*

*condanna la (E) Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi E 4.000,00 oltre spese generali, cpa e Iva.*

# La personalizzazione dell'indennizzo passa attraverso le ricevute di pagamento

Tribunale di Milano - Sezione XI civile - Sentenza 2 dicembre 2008 n. 14341  
(Giudice Bondi)

## LA MASSIMA

### Responsabilità civile - Risarcimento del danno da fatto illecito - Danno da circolazione stradale - Danno non patrimoniale comprensivo della sofferenza soggettiva - Determinazione personalizzata.

Al danneggiato in un incidente stradale spetta il risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, oltre che dagli articoli 138 e 139 Codice delle assicurazioni, comprensiva della sofferenza soggettiva cagionata dal reato di lesioni colpose, astrattamente ravvisabile nella specie in assenza di qualsivoglia giudicato penale ostativo.

Va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio (tenuto conto della gravità delle lesioni, dei ricoveri ospedalieri, dell'entità dei postumi permanenti, di età, attività e condizioni sociali, nonché del grado e intensità dell'afflizione psichica dovuta alle lesioni e ai loro postumi permanenti) la somma determinata con la personalizzazione per la quale soccorrono, quanto alla componente così detta danno biologico, i parametri di cui alla legge n. 57 del 2001 e ai successivi decreti ministeriali.

### Sentenza

In via preliminare va richiamata la compatibilità del procedimento decisorio di cui all'art. 281-sexies cpc con il rito del lavoro (Cass. 13708/2007 e 9235/2006).

La controversia involge unicamente la liquidazione dei danni patiti dal ricorrente, quale conseguenza dell'infortunio stradale occorsogli il 12/4/2005 in (X), via (XA), all'incrocio con via (XB), mentre era alla guida della propria (K), essendo pacifica (e comunque agevolmente ricavabile dal rapporto d'incidente versato in atti) l'ascrivibilità dell'evento a (A), conducente dell'autocarro (KA) e quindi al proprietario del veicolo (B) ed alla sua assicuratrice (C) (trattasi di un caso di scontro dovuto al mancato rispetto delle regole sulla precedenza).

La recente sentenza delle SS.UU. n. 26972/2008, nell'affrontare organicamente la materia del risarcimento dei danni alla persona: **1.** ha in primo luogo richiamato la portata dell'art. 2 Cost., volto a riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, e precisato che il danno non patrimoniale va considerato unitariamente come quello «determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica»;

**2.** partendo dalla distinzione bipolare tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ha ribadito, con riferimento al secondo, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., risalente alle sentenze gemelle n. 8827 e 8828/2003;

**3.** ha affermato che la locuzione «danno morale», peraltro non prevista dall'art. 2059 c.c., né dall'art. 85 c.p.c., men che meno informa esclusivamente transitoria, non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma si limita a descrivere, tra i vari possibili, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, a prescindere dalla transitorietà o meno della sua durata;

**4.** in ragione dell'ampiezza dell'accezione del danno non patrimoniale innovativamente configurata nella pronuncia in commento, ha distinto l'ipotesi di ricorrenza di un reato (nella quale, data la scelta del legislatore cristallizzata nell'art. 185 c.p., è risarcibile «non solo il danno conseguente alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, ma anche quello conseguente alle lesioni di interessi inerenti alla persona, anche se non presidiati da diritti costituzionali inviolabili»), dai casi in cui non vi sia reato né sussista una specifica determinazione legislativa ex art. 2059 (quando invece la risarcibilità è limitata alla «lesione di un diritto inviolabile della persona» di rango costituzionale);

**5.** ha puntualizzato che questa seconda ipotesi si realizza, ad esempio, nei casi di danno biologico (art. 32 Cost.) e di danno da perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con l'ulteriore precisazione che anche tali definizioni costituiscono null'altro che espressioni di sintesi, utili solo a fini descrittivi;

**6.** ha negato possa assurgere a dignità di voce autonomamente risarcibile il cosiddetto danno

esistenziale, poiché la tutela risarcitoria postula la sussistenza della «lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.»;

7. ha posto l'accento sulla necessità di evitare ogni duplicazione risarcitoria tra danno biologico e morale o tra quest'ultimo e quello da perdita del rapporto parentale, fermo restando che il giudice di merito, se del caso applicando i sistemi tabellari normalmente in uso negli uffici giudiziari, «dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

Il nominato CTU, dr. (D) (le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto frutto di indagini esaurienti e scevre da vizi logico-giuridici) ha accertato che, per effetto delle lesioni cagionate dall'infortunio («politrauma non commotivo e trauma cervicale lieve») a carico di (E) derivano un'inabilità temporanea di 10 giorni al 75%, di giorni 15 al 50% e di 15 giorni al 25%, nonché il 2% di danno biologico permanente, in assenza di spese mediche documentate o prevedibili.

Il dr. (D), inoltre, al cospetto delle asseverazioni critiche di parte attrice, la quale opina che tale percentuale dovrebbe essere considerata aggiuntiva rispetto all'invalidità civile al 74% di cui è essa portatrice (con conseguente maggior liquidazione di un danno differenziale calcolato nell'intervallo tra il 76 ed il 74%), ha convincentemente argomentato che l'evenienza dedotta in giudizio «sul piano clinico non presenta problemi interpretativi particolari, mentre dal punto di vista medico legale viene definita con il termine ben noto di semplice coesistenza di patologie diverse, e non certo di una concorrenza tra le stesse. In altri termini, in casi come questo la situazione patologica pregressa non viene affatto influenzata o aggravata dalle lesioni intervenute successivamente, le quali nel caso di specie sono per giunta di lieve entità e comunque irrilevanti sulla malattia di cui soffre il danneggiato». Il dr. (D) in definitiva ha concluso (non senza sottolineare il totale assenso raggiunto al proposito da tutti i consulenti in chiusura delle operazioni peritali) che la rilevata micropermanente dev'essere qualificata non già aggiuntiva alla menomazione preesistente, ma del tutto autonoma ai fini valutativi.

Spetta pertanto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla lesione dell'integrità psico-fisica temporanea e

permanente tutelata dall'art. 32 Cost., oltre che dagli artt. 138 e 139 c. ass., comprensiva della sofferenza soggettiva cagionata dal reato di lesioni colpose, astrattamente ravvisabile nella specie, in assenza di qualsivoglia giudicato penale ostativo.

Sulla scorta delle indicazioni peritali va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio, in via equitativa (tenuto conto della gravità delle lesioni, dei ricoveri ospedalieri, dell'entità dei postumi permanenti, di età, attività e condizioni sociali, nonché del grado ed intensità dell'afflizione psichica dovuta alle lesioni ed ai loro postumi permanenti) la complessiva somma di E 2.605,80.

Per la relativa determinazione personalizzata (considerando che si verte in tema di cosiddette micropermanenti), soccorrono (quanto alla componente del cosiddetto danno biologico) i parametri di cui all'art. 5 l. 57/2001 ed ai successivi decreti ministeriali di aggiornamento dei valori del primo punto d'invalidità e di ogni giorno d'invalidità assoluta (rispettivamente ad E 720,95 e 42,06, come da decr. min. att. prod. del 24/6/2008, con decorrenza aprile 2008). A questa stregua, la liquidazione ascende ad E 315,45 per 10 giorni, di ITP al 75%, E 315,45 per 15 giorni di ITP al 50%, E 157,73 per 15 giorni di ITP al 25% ed E 1.316,45 per invalidità permanente del 2% in soggetto di 44 anni all'epoca del fatto.

Quanto alle spese affrontate dall'attore per la sostituzione delle lenti degli occhiali (E 350), per il soccorso stradale (E 135,99) e per la perizia medica di parte (E 180), solo all'odierna udienza di discussione la compagnia ne ha contestato la spettanza, per asserita carenza di prova. La contestazione, oltreché tardiva e generica, è comunque contraddetta dalla produzione di adeguata documentazione fiscale attestante gli esborsi, che sono quindi da riconoscere a parte attrice (per un totale di E 665,95).

Ne segue che i resistenti, detratto l'anticipo di E 1.500, già corrisposto *ante causam*, e quello di ulteriori E 1.500, versato dopo l'ultima udienza, vanno condannati in solido al pagamento della residua somma di E 271,79.

Gli importi liquidati come risarcimento del danno non patrimoniale sono già espressi in valore attuale (le tabelle sono aggiornate al 2008), dimodoché il compendio risarcitorio va devalutato a ritroso fino al momento del fatto e gli interessi legali vanno calcolati sulle annualità via via rivalutate.

La rivalutazione monetaria spetta invece solo sugli anticipi per spese mediche e varie (Cass. 3209/88 e 5398/84) e dalla data dei singoli esborsi.

Detti accessori maturano sul capitale iniziale e

poi sulle sole somme che residuano per effetto dei parziali pagamenti effettuati dalla (C) a favore dell'infortunato. Dalla data odierna al saldo spettano solo gli interessi legali.

Da ultimo nulla di quanto erogato dall'Inail al ricorrente può essere allo stato detratto, poiché, dai documenti versati in atti, l'istituto risulta aver corrisposto prestazioni assicurative (indennità giornaliera) di natura estranea alla materia qui trattata, senza corresponsione di somme a ristoro del patito danno biologico. D'altro canto, la (C) è legittimata passiva in proprio ex lege per le pretese oggetto di lite, sicché non ha titolo perché le stesse siano poste in questa sede a carico dell'Inail.

Le spese processuali gravano sui resistenti, avendo dovuto parte attrice ricorrere all'azione giudiziaria per conseguire il dovuto. Alla liquidazione si provvede in dispositivo.

Restano parimenti a carico dei resistenti in solido le competenze di CTU, nell'importo già provvisoriamente liquidato in corso di causa.

#### **P.Q.M.**

*Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:*

- 1. dichiara che il sinistro stradale per cui è causa si verificò per l'esclusiva condotta colposa di (A);*
- 2. dato atto dei parziali versamenti di E 3.000, condanna in solito i resistenti al pagamento della residua somma di euro 271,79 a favore del ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi legali, calcolati come da parte motiva della presente sentenza;*
- 3. condanna in solito i resistenti al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, complessivamente liquidate in E 883,05 per spese vive, 1.600 per diritti e 1.600 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;*
- 4. pone definitivamente ed interamente a carico dei resistenti in solido le competenze di CTU, nell'importo provvisoriamente liquidato in corso di causa.*

## LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA

**Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Danni morali - Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Fondamento costituzionale - Riconducibilità all'articolo 2059 del Cc - Conseguenze - Danno esistenziale - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articolo 2059)**

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'articolo 2059 del codice civile, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione.

*Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 24 giugno-11 novembre 2008 n. 26972 (Presidente Carbone; Relatore Preden; Pm - conforme - Iannelli)*

## Sulla valutazione equitativa del pregiudizio giurisprudenza in ordine sparso

di Filippo Martini

Avvocato in Milano

**Q**uattro decisioni assai difformi tra loro iniziano a delineare un quadro di come la giurisprudenza di merito stia "reagendo" all'atto di indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione.

**Le decisioni dei tribunali** - Si comincia con una sentenza che ha negato il risarcimento del danno morale in una lesione di non lieve entità (15-16% di danno biologico - Tribunale di Pavia del 17 dicembre 2008 n. 1105), sul presupposto che in giudizio non fossero state acquisite prove specifiche di sofferenze particolari subite dalla vittima, tali da esulare da un contesto di sussunzione nel danno biologico, e divenire quindi di un'eccezionalità tale

da trasformarsi in componente propria della dinamica liquidativa.

Di contro, il tribunale di Milano (sentenza del 2 dicembre 2008 n. 14341) ha risolto la assai spinosa questione della risarcibilità

della sofferenza di fronte a una microlesione da sinistro stradale, per la quale esiste la tabella di legge (Dm attività produttive del 24 giugno 2008), ritenendo che la maggior somma, rispetto al valore monetario indicato nel provvedimento ministeriale, sia riconducibile non alla categoria del "danno morale" come inteso a oggi (e nemmeno citato espressamente), ma alla necessaria personalizzazione del danno «tenuto conto della gravità delle lesioni, dei ricoveri ospedalieri, dell'entità dei postumi permanenti, di età, attività e condizioni sociali, nonché del grado di intensità

dell'afflizione psichica dovuta alle lesioni e ai loro postumi permanenti».

Questa prima raccolta di pronunzie è completata con altre decisioni di recentissima emanazione.

Esattamente all'opposto di quanto appena illustrato nella precedente decisione, il tribunale di Catania (sentenza del 17 novembre 2008) ha negato la risarcibilità di somme maggiori rispetto alla tabella ministeriale sulle micropermanenti (adottata per altro in ipotesi di illecito avvenuto in un contesto diverso dalla circolazione stradale), non essendo stato allegato o provato dall'istante alcunché da poter indurre a ritenere che ci siano state ulteriori concrete sofferenze fisiche o psichiche per la vittima, rispetto a quanto già scontato nei parametri risarcitori di legge.

Sempre a ragione dell'assenza di prova di una particolare sofferenza (a fronte di lesioni sia di lieve entità che gravi), il tribunale di Potenza (sentenza del 16 dicembre 2008 n. 973) nega il risarcimento del danno morale richiesto non potendolo ritenere *in re ipsa* alla luce delle sentenze rese dalle sezioni Unite della Corte di cassazione.

**Sistema da riequilibrare** - La nostra impressione è che una formulazione non certamente felice della Corte sulla portata ontologica della sofferenza e del danno morale ha determinato non poca confusione in termini di risarcimento del danno alla persona.

Abbiamo altrove già avuto modo di riflettere sulla sopravvenuta inadeguatezza del sistema tabellare normalmente utilizzato dai tribunali sino a oggi e, certamente, questo è vero anche per quello che riguarda la procedura di conteggio percentuale utilizzata a ristoro del danno morale. Ci pare però che sia stato chiaramente affermato che la sofferenza della vittima, in quanto intrinsecamente legata alla lesione del bene salute, sia una componente del danno e non una voce non degna di rilievo nell'ordinamento.

Si tratta dunque di vedere, al di là delle diatribe ancora una volta terminologiche, se nella valutazione equitativa del danno (che, rammentiamo, deve essere integrale e non

**La non autonomia risarcitoria del danno morale pone la questione di rivedere le somme previste nelle tabelle fino a oggi utilizzate nel calcolo degli indennizzi**

### Filippo Martini

Esperto di responsabilità civile, risarcimento del danno e diritto assicurativo. Autore di pubblicazioni tematiche e curatore di codici per «Il Sole 24 Ore».

avv.martini.bmr@virgilio.it



**I PRINCIPI GUIDA DELLA SUPREMA CORTE**

| Principio   | Contenuto  | Conseguenze   |
|---|--|---|
| <b>Danno non patrimoniale risarcito nei casi previsti dalla legge</b>                                       | Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile che è norma di rinvio alle leggi che ne determinano l'ambito di tutela e i casi di risarcibilità.  | -   |
| <b>Lesione diritti inviolabili della persona</b>  | Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria prevista dalla Carta costituzionale.                 | -   |
| <b>Danno morale "interno" a quello non patrimoniale</b>   | La limitazione della tradizionale figura di danno morale transeunte va definitivamente superata.   | -   |
|   | Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva, cagionata dal reato, in sé considerata. | L'intensità e la durata nel tempo di tale sofferenza non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.  |
| <b>Sofferenza morale in caso di illecito</b>  | Nell'ipotesi in cui un illecito configuri reato, la sofferenza morale, una volta accantonata definitivamente la figura del così detto "danno morale soggettivo", integra pregiudizio non patrimoniale.   | -   |
| <b>La sofferenza soggettiva non deve essere componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale</b> | La sofferenza soggettiva in sé considerata ricorre ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.                      | -   |
| <b>Conseguenze patologiche o fisiche integrano il danno biologico</b>                                       | Ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico.  | Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei termini già esposti, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. |
| <b>Personalizzazione del risarcimento</b>   | Esclusa la duplicazione del ristoro del danno (morale e biologico) il giudice dovrà valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.                             | L'indennizzo specificato nelle tabelle va rivalutato in base a specifiche prove delle sofferenze subite.  |
| <b>Risarcimento integrale alla persona</b>  | Il risarcimento del danno alla persona deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.  | -   |

oltre) la componente sofferenza, certamente insita in ogni lesione, sia stata a tal punto percepita da esulare da un contesto per così

dire "normale" e proprio della lesione stessa, per divenire una componente eccezionale del danno e quindi tale da contribuire alla perso-

## LE DECISIONI DI POTENZA E CATANIA

**Responsabilità civile - Risarcimento del danno da fatto illecito - Danno da circolazione stradale - Liquidazione del danno non patrimoniale - Tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico - Applicabilità - Danno morale *in re ipsa* - Insussistenza.**

In ipotesi di risarcimento del danno alla persona da fatto illecito, per la lesione del bene salute, la determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso andrà condotta con valutazione equitativa in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificatamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato.

In tale ambito può essere adottato come parametro di riferimento, il valore medio del punto invalidità (secondo le tabelle di liquidazione elaborate dal tribunale di Milano) purché sia adeguato alle peculiarità del caso concreto, mentre nulla può essere liquidato a titolo di danno morale, non potendosi ritenere il danno *in re ipsa*, dopo le decisioni delle sezioni Unite del 2008.

▀ *Tribunale di Potenza, sentenza del 16 dicembre 2008 n. 973*

**Responsabilità civile - Risarcimento del danno da fatto illecito - Danno da omessa custodia ex articolo 2051 del Codice civile - Liquidazione del danno non patrimoniale - Articolo 5, comma II, della legge n. 57 del 2001 - Applicabilità - Danno morale in assenza di prova di ulteriori e concrete sofferenze fisiche e psichiche - Insussistenza.**

Per il risarcimento del danno conseguente alla lesione del bene salute, il danno biologico ben può essere valutato alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 57 del 2001, anche al di fuori delle ipotesi di danno da circolazione stradale, non essendovi ragione a preferire criteri di formazione giurisprudenziale (per altro neppure condivisi da tutti i tribunali, molti dei quali applicano tabelle diverse fra loro) rispetto a quelli introdotti dal legislatore, né vi è ragione di ritenere che il risarcimento dei danni alla persona causati da eventi diversi debba essere trattato in maniera diversa da quello dei danni alla persona causati da sinistri stradali.

Qualora nulla sia stato allegato e men che meno provato da indurre a ritenere che vi siano ulteriori concrete sofferenze fisiche e psichiche che non siano risarcite dalla liquidazione secondo i criteri tabellari di cui sopra, nulla può essere riconosciuto a titolo di sofferenza morale.

▀ *Tribunale di Catania, sezione V civile, sentenza del 17 novembre 2008*

nalizzazione richiesta dalla Corte. Ma dove è personalizzazione non può esserci una tabella e dove l'indice venga rigidamente posto a prescindere dal rilievo della componente morale del danno, lo stesso non avrà alcuna idoneità a determinare l'equo ristoro del pregiudizio psichico e fisico.

Non minor rilievo deve essere dato alla considerazione che nelle decisioni qui pubblicate - che hanno negato la risarcibilità del danno morale in forma autonoma - ha costituito sempre un elemento di reiezione la considerazione che nessuna particolare e specifica sofferenza morale e psichica fosse stata allegata e provata in giudizio dalla vittima.

È evidente che nel nuovo contesto risarcitorio, la prova della particolare sofferenza non propria della lesione oggettiva debba assumere un rilievo istruttorio diverso e ben maggio-

re di quello al quale siamo soliti assistere.

È vero che il sistema delle presunzioni potrà sopperire alle carenze probatorie, ma se da un lato non viene così meno l'onere allegatorio per la vittima, dall'altro il sistema delle presunzioni potrà sopperire ad assenze probatorie tanto più quando la lesione sia di grave portata e assai meno quando il danno rientri in una "micropermanente" ove la percezione della sofferenza sarà nella norma da intendere insita nel patimento per la lesione stessa e raramente tale da esulare da un contesto medio e oggettivo.

In quest'ultimo caso l'onere allegatorio e probatorio sarà certamente maggiore e non potrà, a nostro giudizio, essere meramente sostituito da presunzioni che diverrebbero di fatto una affermazione di automaticità non tollerabile alla luce dei principi espressi dalle sezioni Unite. ■



Scarica  
le sentenze  
di Catania e Pavia:

www.  
guidaaldiritto.  
ilsolo24ore.com